

CQC - Validità della carta di qualificazione del conducente Aggiornamento della situazione e chiarimenti ministeriali

Ci giungono richieste di chiarimenti in ordine alla scadenza di validità della CQC trasporto cose.

Ricordiamo che la CQC rilasciata “per documentazione” (cioè d’ufficio) ai conducenti già in possesso di patente “C” alla data del 9 settembre 2009 - data di entrata in vigore della direttiva 2003/59 sulla CQC – aveva validità 5 anni (fino al 9.9.2014).

Successivamente alla pubblicazione del **Decreto ministeriale 10 giugno 2014** con il quale sono state introdotte “Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente”, si è generata una notevole incertezza interpretativa relativamente ai tempi corretti di validità della CQC, nonché sul conseguente periodo temporale entro il quale procedere al rinnovo.

Diversamente da quanto evidenziato, dal territorio vengono segnalate situazioni differenziate. Soggetti che hanno effettuato il primo rinnovo nell’arco temporale compreso tra il 2013 ed il 10 giugno 2014 - avendo conseguito il titolo per documentazione - dispongono ora di una CQC con scadenza nel 2021.

Tale fattispecie evidenzia una validità di 7 anni: condizione, questa, non più consentita così come chiarito dal Decreto 10 giugno 2014, in ottemperanza della direttiva UE 2003/59.

Il Decreto ministeriale 10 Giugno 2014, ha infatti uniformato alla direttiva europea la validità quinquennale delle CQC, abrogando l’articolo 2 del DD 6.8.2013 che prevedeva, appunto, scadenze settennali.

Il MIT a suo tempo non aveva provveduto a richiedere indietro le CQC riportanti una data “errata” per evitare costi amministrativi che sarebbero peraltro dovuti ricadere su MOT, assicurando agli uffici della Commissione UE

che avrebbe provveduto man mano che se ne presentasse l'occasione (cambio indirizzo, ecc).

Il Ministero, pur non nascondendo che su tale materia si è determinata un po' di confusione ha confermato che non emetterà alcuna nota scritta di chiarimento.

Per le vie brevi, ha fornito le seguenti indicazioni operative:

Dalla data del 9.9.2014 per CQC trasporto merci, i cinque anni scadono al 9.9.2019; i 2 anni di "proroga" riconosciuta dalla Commissione UE viene assorbita nei 5 anni e non aggiunta alla data iniziale del 2014, che avrebbe esteso a 7 anni la validità, cosa questa non consentita dalle norme unionali in materia.

Al fine di verificare realmente la situazione per ciascun autista, suggeriamo di riscontrare quale data è riportata sul portale dell'automobilista.

Qualora la data risultante dal "sistema CED" fosse quella del 2019, è necessario attuare quanto prima il corso di formazione periodica della CQC, per rispettare il termine del 9 settembre 2019, quale data di scadenza quinquennale.

In caso contrario, è da ritenersi che la data riportata sul sistema – coincidente con quella riportata su patente/CQC sia considerata valida ed i tempi per attivare il corso di formazione periodica saranno necessariamente più ampi.

25 Marzo 2019